

Nota Informativa del 12 gennaio 2021

## IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

### scadenza gennaio 2021 e novità dal 2021

Il **20 gennaio 2021** scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel **4<sup>a</sup> trimestre 2020**.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite **modello F24, sezione Erario, utilizzando il codice tributo - 2524 - bollo IV trimestre**.

Il conteggio è reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate ma considera solo le e-fatture che hanno valorizzato il campo "Dati bollo", se per errore o dimenticanza tale campo non è stato compilato il conteggio dell'Agenzia non è corretto.

Si consiglia di effettuare una verifica delle fatture elettroniche per le quali il bollo è dovuto.

#### Novità 2021

Con il D.M. 4 dicembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha ridefinito - per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio **dal 1° gennaio 2021** - le scadenze di versamento dell'imposta di bollo, nonché le modalità di integrazione e comunicazione al contribuente dell'imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre.

#### SCADENZE DAL 2021

L'imposta dovrà essere assolta entro:

**31 maggio (1<sup>a</sup> trimestre)** - codice tributo - 2521 - bollo I trimestre;

**30 settembre (2<sup>a</sup> trimestre)** - codice tributo - 2522 - bollo II trimestre;

**30 novembre (3<sup>a</sup> trimestre)** - codice tributo - 2523 - bollo III trimestre;

**28 febbraio (4<sup>a</sup> trimestre)** - codice tributo - 2524 - bollo IV trimestre.

#### IMPORTI DA VERSARE

Il decreto liquidità ha previsto, in un'ottica di semplificazione, che:

- se l'ammontare dovuto per il 1<sup>a</sup> trimestre è inferiore ad Euro 250,00 l'importo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del 2<sup>a</sup> trimestre (30 settembre);

- se l'ammontare dovuto per il 1<sup>a</sup> trimestre + il 2<sup>a</sup> trimestre è inferiore ad Euro 250,00 l'importo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del 3<sup>a</sup> trimestre (30 novembre).

## PROCEDURA E MODALITA'

L'Agenda delle Entrate metterà a disposizione entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre l'elenco delle fatture che, per errore o dimenticanza del contribuente non evidenziano l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo (le modalità sono in via di definizione).

Il contribuente, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, potrà, qualora ritenga non corrette le rettifiche ricevute, procedere alla variazione dei dati ricevuti.

Infine l'Agenda delle Entrate entro il giorno 15 del 2<sup>a</sup> mese successivo alla chiusura del trimestre comunicherà l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate allo SdI ed eventualmente ricalcolare con la procedura sopra citata.

*Elvira Salvato*

